



TISCALI SPA

**PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO
ACCESSO AD INFORMAZIONI RILEVANTI E AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 27.4.2020

In vigore: Dal 1.9.2020

Sommario

1. Definizioni	3
2. Principi generali	5
3. Relevant Information List	5
4. Il Registro	6
5. Ruolo del Soggetto Preposto.....	7
6. Iscrizione nel Registro	8
7. Accesso al Registro	8
8. Delega a terzi dell'incarico di tenere e aggiornare il Registro	8
9. Rapporti con le Società Controllate.....	9
10. Violazioni della Procedura e sanzioni	9
11. Disposizioni finali.....	9
ALLEGATO A	10
ALLEGATO B.....	11
ALLEGATO C – <i>FAC-SIMILE informativa iscrizione nella RIL</i>	12
ALLEGATO D – <i>FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento Relevant Information List</i>	14
ALLEGATO E – <i>FAC-SIMILE informativa iscrizione nel Registro</i>	15
ALLEGATO F – <i>FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento del Registro</i>	18
ALLEGATO G – APPENDICE NORMATIVA.....	19

1. Definizioni

Ai fini della presente procedura (la “**Procedura**”) si intendono per:

Amministratore Delegato	l'amministratore delegato di Tiscali.
Destinatari	i destinatari della Procedura ovvero gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di Tiscali e delle Società Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto di Tiscali o delle Società Controllate e hanno accesso a Informazioni Rilevanti o Privilegiate nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione.
Dirigente Preposto	il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali ai sensi dell'art. 154- <i>bis</i> del TUF.
Funzioni Competenti	le funzioni o unità organizzative a vario titolo coinvolte, all'interno di Tiscali o di Società Controllate, nella trattazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate.
Gruppo ovvero Gruppo Tiscali	Tiscali e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Informazione Rilevante	<p>una specifica informazione che, a giudizio di Tiscali, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.</p> <p>Le specifiche informazioni rilevanti originano prevalentemente da attività svolte da Tiscali o da Società Controllate. Le specifiche informazioni rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; (ii) informazioni presenti presso Tiscali o Società Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.</p>
Informazione Privilegiata	<p>un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.</p> <p>Un'informazione è di carattere preciso se:</p> <ul style="list-style-type: none">- si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che

determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice (cfr. considerando n. 17 del MAR).

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati (informazione price sensitive), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate, ai fini della Procedura rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Società Controllate medesime.

Investor Relator	<i>l'investor relator</i> di Tiscali.
Linee Guida	le linee guida in materia di gestione delle informazioni privilegiate adottate dalla Consob nell'ottobre 2017.
MAR	il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.
Registro	l'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di <i>rating</i> ;
Regolamento 2016/347	il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016.
Relazioni Finanziarie	la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale di cui all'art. 154- <i>ter</i> del TUF, nonché i resoconti intermedi di gestione ove

richiesti dalla normativa applicabile alla Società.

RIL ovvero Relevant Information List	l'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Rilevanti, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di <i>rating</i> ;
Società Controllate	le società controllate da Tiscali ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Soggetto Preposto	il soggetto incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro, individuato nel Responsabile Affari Societari della Società.
Struttura di Consultazione	<p>le Funzioni Competenti coinvolte, con funzioni consultive, nel processo di valutazione della natura rilevante e/o privilegiata dell'informazione e nella decisione in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate, individuate nella persona del Presidente e nelle Funzioni responsabili, rispettivamente, della Direzione Legale e Investor Relation.</p> <p>Quando si tratti di informazioni relative a Società Controllate, l'Amministratore Delegato può invitare a partecipare alla Struttura di Consultazione anche l'amministratore delegato (o organo equivalente) della Società Controllata di volta in volta interessata.</p>
Tiscali ovvero la Società ovvero l'Emittente	Tiscali S.p.A.
TUF	il decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

2. Principi generali

La Procedura contiene le disposizioni relative alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate, in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di "*market abuse*" e gli orientamenti formulati al riguardo dall'Autorità di Vigilanza ed è volto a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate.

Il Soggetto Preposto cura la tenuta degli elenchi delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate.

3. Relevant Information List

La Società redige l'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Rilevanti. La RIL è istituita dalla Società su formato elettronico o con altre modalità idonee a garantire in ogni momento la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Una nuova sezione della RIL è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Rilevante e riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Rilevante contemplata in quella specifica sezione.

La RIL contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti;
- b) il motivo per cui tali persone sono iscritte nella RIL;
- c) la data e l'ora in cui è sorta l'Informazione Rilevante;
- d) la data di redazione della RIL; e
- e) l'indirizzo *e-mail* delle persone iscritte nella RIL.

Il Soggetto Preposto cura la tenuta della RIL provvedendo in particolare a:

- a) iscrivere tempestivamente nella RIL le persone in possesso di Informazioni Rilevanti;
- b) aggiornare tempestivamente la RIL, indicando la data del relativo aggiornamento, qualora:
 - intervenga una variazione del motivo dell'inclusione nella RIL di una persona già iscritta;
 - vi sia una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Rilevanti e che deve quindi essere iscritta nella RIL;
 - una persona iscritta nella RIL non abbia più accesso ad Informazioni Rilevanti.
- c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti della loro iscrizione nella RIL e sugli obblighi derivanti da tale iscrizione;
- d) informare gli iscritti nella RIL, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera c), di successivi aggiornamenti/cancellazioni con apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla Procedura (Allegato C).

Il Soggetto Preposto provvede a effettuare le iscrizioni nella RIL e i relativi aggiornamenti d'intesa con l'Amministratore Delegato. Le Funzioni Competenti informano l'Amministratore Delegato e il Soggetto Preposto di eventuali persone che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante e che, pertanto, devono essere iscritte nella RIL.

In tutti i casi, il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto delle Funzioni Competenti al fine di reperire le informazioni necessarie per l'iscrizione o l'aggiornamento.

I dati contenuti nella RIL sono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

L'Amministratore Delegato è responsabile della corretta tenuta e del puntuale aggiornamento della RIL ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e della Procedura.

Con riferimento alla RIL, si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 7 e 8 della Procedura.

4. Il Registro

Il Registro è istituito dalla Società su formato elettronico, avendo cura di garantire in ogni momento:

- i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o

posizione presso la Società, ovvero presso altro soggetto che agisca in nome o per conto della Società medesima;

- ii) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro;
- iii) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

Il Registro è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A (la "**Sezione Singola**"). Ogni volta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al Registro. Ciascuna Sezione Singola riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima.

La Società redige altresì una sezione supplementare, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B (la "**Sezione Permanente**"), nella quale sono inseriti i dati delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare. I dati di coloro che sono iscritti nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Singole.

Ai fini della Procedura, sono iscritti nella Sezione Permanente i seguenti soggetti:

- (a) l'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (b) i diretti riporti all'Amministratore Delegato;
- (c) gli addetti della segreteria e lo staff dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) e (b);
- (d) eventuali altri soggetti che abbiano accesso regolare a Informazioni Privilegiate, come individuati dall'Amministratore Delegato e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Soggetto Preposto ovvero su indicazione dei soggetti di cui alla precedente lettera (b).

5. Ruolo del Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto cura la tenuta del Registro provvedendo in particolare a:

- a) iscrivere tempestivamente nel Registro le persone in possesso di Informazioni Privilegiate;
- b) aggiornare tempestivamente il Registro, indicando la data del relativo aggiornamento, qualora:
 - intervenga una variazione del motivo dell'inclusione nel Registro di una persona già iscritta;
 - vi sia una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Privilegiate e che deve quindi essere iscritta nel Registro;
 - una persona iscritta nel Registro non abbia più accesso ad Informazioni Privilegiate.

Inoltre, ciascun aggiornamento del Registro indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento;

- c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate della loro iscrizione nel Registro, tramite apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla Procedura (Allegato D) da inviare a mezzo posta ovvero tramite *e-mail*, assicurandosi che essi confermino per iscritto di aver preso visione dell'informativa e di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'iscrizione nel Registro e dal possesso di Informazioni Privilegiate con particolare riguardo alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse;

- d) informare gli iscritti nel Registro, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera c), di successivi aggiornamenti/cancellazioni con apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla Procedura (Allegato E);
- e) conservare per un periodo non inferiore a cinque anni tutte le comunicazioni effettuate ai fini dell'iscrizione nel Registro;
- f) in caso di richiesta da parte della Consob, trasmettere il Registro a quest'ultima il prima possibile, con le modalità indicate dalla Consob, informando preventivamente l'Amministratore Delegato.

Nell'esercizio delle proprie attività il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto di una o più persone individuate all'interno della funzione Affari Societari.

6. Iscrizione nel Registro

Il Soggetto Preposto provvede ad effettuare le iscrizioni nella Sezione Permanente e i relativi aggiornamenti:

- in autonomia, per i soggetti di cui al precedente art. 4, lett. (a) e (b), della Procedura;
- su richiesta scritta dei soggetti di cui al precedente art. 4, lett. (a) e (b), della Procedura per i soggetti di cui al precedente art. 4, lett. (c), della Procedura;
- su richiesta dell'Amministratore Delegato per i soggetti di cui al precedente art. 4, lett. (d), della Procedura.

Il Soggetto Preposto provvede a effettuare le iscrizioni nelle Sezioni Singole e i relativi aggiornamenti d'intesa con l'Amministratore Delegato. Inizialmente il Soggetto Preposto provvede a iscrivere nella Sezione Singola le persone iscritte nella RIL, ove continuano ad avere accesso all'Informazione Privilegiata. Nel Registro sono successivamente iscritte, sempre a cura del Soggetto Preposto, le persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata, anche su indicazione delle Funzioni Competenti o delle stesse persone da iscrivere.

In tutti i casi, il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto delle Funzioni Competenti al fine di reperire le informazioni necessarie per l'iscrizione o l'aggiornamento.

I dati contenuti nel Registro sono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

L'Amministratore Delegato è responsabile della corretta tenuta e del puntuale aggiornamento del Registro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e della Procedura.

7. Accesso al Registro

Fermi restando i poteri delle competenti Autorità, al fine di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento, hanno facoltà di accedere al Registro, oltre al Soggetto Preposto e alle persone da questi eventualmente incaricate, anche l'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o i soggetti da questi delegati.

8. Delega a terzi dell'incarico di tenere e aggiornare il Registro

La Società può delegare a terzi l'incarico di redigere e aggiornare il Registro. In tale ipotesi, la Società rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 18 del MAR e conserva sempre il diritto di

accesso al Registro per il tramite del Soggetto Preposto, dell'Amministratore Delegato e/o dei soggetti da questi delegati.

Qualora la Società abbia delegato a terzi l'incarico di redigere e aggiornare il Registro, troveranno in ogni caso applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni della Procedura e la Società adotterà tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto degli obblighi ivi previsti anche da parte del terzo incaricato. Le funzioni del Soggetto Preposto saranno attribuite a un soggetto appositamente individuato dal terzo incaricato.

9. Rapporti con le Società Controllate

La Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e per l'attuazione della Procedura.

10. Violazioni della Procedura e sanzioni

Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste della Procedura da parte dei Destinatari, Tiscali e le Società Controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalla normativa vigente.

Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni della Procedura, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di *market abuse* o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, Tiscali si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito.

11. Disposizioni finali

L'Amministratore Delegato può impartire alle Funzioni Competenti direttive funzionali alla corretta attuazione della Procedura.

L'Amministratore Delegato valuta periodicamente l'adeguatezza della Procedura e apporta alla stessa le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative di Tiscali, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

ALLEGATO A

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su *[indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]*

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): *[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]*

Data e ora (ultimo aggiornamento): *[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]*

Data di trasmissione all'autorità competente: *[aaaa-mm-gg]*

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
<i>[testo]</i>	<i>[testo]</i>	<i>[testo]</i>	<i>[numeri (senza spazi)]</i>	<i>[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]</i>	<i>[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]</i>	<i>[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]</i>	<i>[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]</i>	<i>[aaaa-mm-gg]</i>	<i>[numero e/o testo]</i>	<i>[numeri (senza spazi)]</i>	<i>[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso]</i>

ALLEGATO B

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso]

[Destinatario]

[Alla cortese attenzione di [●]]

[indirizzo (eventualmente indirizzo e-mail)]

[[luogo], [data]]

OGGETTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI RILEVANTI (LA "RELEVANT INFORMATION LIST" O "RIL")

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

in ottemperanza a quanto previsto dalla "Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di informazioni rilevanti e privilegiate" e dalla "Procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e ad informazioni privilegiate" di Tiscali S.p.A. ("Tiscali" o la "Società"), con la presente Le comunichiamo che, con decorrenza dal [●], la Società ha provveduto a iscriverLa nella sezione della RIL relativa alla seguente Informazione Rilevante:

per il seguente motivo

Ai fini di quanto sopra, Le ricordo che per "Informazione Rilevante" si intende una specifica informazione che, a giudizio della Società, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014 e delle "Linee Guida – Gestione delle Informazioni Privilegiate" pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017.

Qualora, per ragioni del Suo ufficio o involontariamente, dovesse comunicare la predetta Informazione Rilevante a soggetti terzi (inclusi dipendenti, consulenti, collaboratori, familiari o ulteriori soggetti terzi), dovrà darne immediata comunicazione a Tiscali.

I dati personali necessari per l'iscrizione nella RIL e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da Tiscali, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). L'Informativa relativa ai dati trattati è messa a disposizione sul sito internet della Società al seguente [link https://www.tiscali.com/](https://www.tiscali.com/), nella relativa sezione *privacy*, in cui sono indicati anche gli estremi del *Data Protection Officer*. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie derivanti dal rapporto in essere, funzionalmente allo svolgimento dello stesso e ai relativi obblighi di legge.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto, nella persona del [Responsabile Affari Societari] tramite il seguente indirizzo *e-mail* [●].

Cordiali saluti.

Per Tiscali S.p.A.

(Soggetto Preposto)

ALLEGATO D – FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento Relevant Information List

Egregio Sig. [●] / Spett.le Società [●]

[indirizzo]

[alla cortese attenzione di [●]]

[a mezzo [●]]

[[luogo], [data]]

OGGETTO: AGGIORNAMENTO / CANCELLAZIONE ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI RILEVANTI ("RELEVANT INFORMATION LIST" O "RIL")

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

con la presente, Le comunico che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], Tiscali ("Tiscali"), in conformità con quanto previsto dalla "Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di informazioni rilevanti e privilegiate" e dalla "Procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e ad informazioni privilegiate", ha provveduto

a cancellare il Suo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo Suo e della Società [●] dalla *Relevant Information List* relativa alla seguente Informazione Rilevante_____

[ovvero in alternativa]

ad aggiornare la Sua iscrizione [ovvero in alternativa] l'iscrizione Sua e della Società [●] nella *Relevant Information List* relativa alla seguente Informazione Rilevante_____ per il seguente motivo:

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto, nella persona del [Responsabile Affari Societari] tramite il seguente indirizzo *e-mail* [●].

Cordiali saluti.

Per Tiscali S.p.A.

(Soggetto Preposto)

[Destinatario]

[alla cortese attenzione di [●]]

[indirizzo (eventualmente indirizzo e-mail)]

[[luogo], [data]]

OGGETTO: ISCRIZIONE REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONE PRIVILEGIATE

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("MAR") e dalla relativa disciplina di attuazione contenuta nei Regolamenti di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016, con la presente Le comunichiamo che in data [●] il Suo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo Suo e della società [●] è stato iscritto nel "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" (il "Registro") istituito da Tiscali S.p.A. (la "Società") con riferimento a [Nota: in caso di iscrizione (i) in una Sezione Singola indicare l'operazione/l'evento con riferimento al/alla quale avviene l'iscrizione; (ii) nella Sezione Permanente indicare la carica/il ruolo ricoperto/a dal Soggetto Iscritto che giustifica l'iscrizione].

La "Procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e ad informazioni privilegiate" (la "Procedura") è in vigore dal _____.

Per la nozione di informazione privilegiata si rinvia all'articolo 7 del MAR, nonché alla "Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di informazioni rilevanti e privilegiate" adottata dalla Società.

Il soggetto preposto alla tenuta del Registro è il Responsabile Affari Societari di iTiscali.

La invitiamo a fornire al predetto Soggetto Preposto i dati di cui all'Allegato [A/B] della Procedura.

Sarà cura della Società informarLa quando sarà rimosso dal Registro con riferimento a [Nota: indicare, a seconda del caso (i) l'operazione/l'evento con riferimento al/alla quale è avvenuta l'iscrizione; o (ii) carica/il ruolo ricoperto/o che giustifica l'iscrizione], oltre che di ogni aggiornamento dello stesso che La possa riguardare.

La informiamo che Lei è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è tenuto a non diffondere in alcun modo.

La invitiamo a prendere visione della presente e dei relativi allegati, nonché di conservarne copia. In relazione al trattamento delle Informazioni Privilegiate, La invitiamo a prendere altresì visione della normativa vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate riportata in allegato alla Procedura e alla "Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di informazioni rilevanti e privilegiate" della Società.

La preghiamo infine di farci pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal suo ricevimento, unitamente a una copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di presa d'atto, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo fax al numero: _____;
- via posta elettronica all'indirizzo: _____.

I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da Tiscali, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). L'Informativa relativa ai dati trattati è messa a disposizione sul sito *internet* della Società al seguente *link* <https://www.tiscali.com/>, nella relativa sezione *privacy*, in cui sono indicati anche gli estremi del *Data Protection Officer*. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie derivanti dal rapporto in essere, funzionalmente allo svolgimento dello stesso e ai relativi obblighi di legge.

Cordiali saluti.

Per Tiscali S.p.A.

(Soggetto Preposto)

ALLEGATI:

- Procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e ad informazioni privilegiate;
- Procedura per la gestione interna e la comunicazione al pubblico di informazioni rilevanti e privilegiate.

* * *

Per presa d'atto:

[●]

Data: _____

Luogo: _____

ALLEGATO F – FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento del Registro

Egregio Sig. [●] / Spett.le Società [●]

[indirizzo]

[alla cortese attenzione di [●]]

[a mezzo [●]]

[[luogo], [data]]

OGGETTO: AGGIORNAMENTO/CANCELLAZIONE ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

con la presente, Le comunico che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], Tiscali S.p.A. (“**Tiscali**”), in conformità con quanto previsto dal “*Procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e ad informazioni privilegiate*” in vigore dal [●] (la “**Procedura**”), ha provveduto a cancellare il Suo nominativo *[ovvero in alternativa]* il nominativo Suo e della Società [●] dal Registro

[ovvero in alternativa]

ad aggiornare la Sua iscrizione *[ovvero in alternativa]* l'iscrizione Sua e della Società [●] nel Registro per il seguente motivo:

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto, nella persona del [Responsabile Affari Societari] tramite il seguente indirizzo *e-mail* [●].

Cordiali saluti.

Per Tiscali S.p.A.

(Soggetto Preposto)

**REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 (MAR),
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO**

Articolo 14

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
 - b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;*
- oppure*
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero*
- b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.*

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9

Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

TESTO UNICO DELLA FINANZA

TITOLO I-BIS

ABUSI DI MERCATO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 182

Ambito di applicazione

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta correlati non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

Art. 183

Esenzioni

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Capo II

Sanzioni penali

[Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.]

Art. 184

Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 186

Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187

Confisca

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis

Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/14.:

2. omissis.

3. omissis.

4. omissis.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dall'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-quater

Sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

a) interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse

o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies

Confisca

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.